

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **484/1989** (ECLI:IT:COST:1989:484)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **05/07/1989**; Decisione del **19/07/1989**

Deposito del **31/07/1989**; Pubblicazione in G. U. **16/08/1989**

Norme impugnate:

Massime: **24516**

Atti decisi:

N. 484

ORDINANZA 19-31 LUGLIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1989 dal Pretore di Mestre nel procedimento civile vertente tra Bianchetto Sonia ed altro e l'Esattoria Imposte Dirette di Venezia, iscritta al n. 201 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che con ordinanza del 20 febbraio 1989 (R.O. n. 201 del 1989), emessa nel procedimento civile vertente tra Bianchetto Sonia ed altro e l'Esattoria delle imposte dirette di Venezia, il Pretore di Mestre ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui non consente al coniuge, ai parenti e agli affini entro il terzo grado del contribuente di proporre opposizione ex art. 619 del codice di procedura civile per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione;

che, ad avviso del giudice remittente, detta disposizione violerebbe:

a) l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui preclude la opposizione di terzo in relazione alla condizione di coniuge, parente o affine differentemente dal rapporto di convivenza con altre persone prive di tali condizioni personali;

b) l'art. 23 della Costituzione nella parte in cui impone una prestazione patrimoniale a soggetti che non vi sarebbero tenuti in forza di specifica norma di legge, laddove legittima la esecuzione esattoriale anche su beni non appartenenti al debitore esecutato;

c) gli artt. 24 e 42 della Costituzione nella parte in cui non consentono la tutela giurisdizionale del diritto soggettivo di proprietà pure in assenza di norma di legge che limiti, affievolisca od espropri la proprietà;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso perché la questione venga dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato la questione manifestamente infondata, in riferimento ai parametri ora di nuovo indicati (3, 24, 42 della Costituzione) (sentenze nn. 42 e 93 del 1964, 129 del 1968, 107 del 1969; ordinanze nn. 105 e 106 del 1964, 71 del 1971, 36 del 1974, 283 del 1984, 191 del 1989);

che non sono stati adottati ragioni diverse e motivi nuovi che possono fondare una diversa decisione in quanto escludono il denunciato contrasto con l'art. 23 della Costituzione sia il riconosciuto carattere sostanziale della norma la quale pone il vincolo di garanzia sui beni esistenti nella casa del debitore, sia la riconosciuta portata della disposizione con la quale si istituisce un semplice vincolo di garanzia a favore del fisco che non fa venir meno il definitivo accollo dell'onere della imposizione al solo debitore di imposta;

che, pertanto, della questione ora di nuovo sollevata va dichiarata la manifesta infondatezza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 42 della Costituzione, sollevata dal

Pretore di Mestre con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.